

Causa T-148/94

Preussag Stahl AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio d'informazioni»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 11 marzo 1999 II- 615

Massime della sentenza

1. CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione economica difficile dell'impresa interessata — Presa in considerazione — Obbligo — Assenza
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
2. CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Normativa tributaria di uno Stato membro — Esclusione
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

3. *CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario — Competenza anche di merito (Trattato CECA, art. 36, secondo comma)*

1. Nella determinazione dell'importo delle ammende da infliggere ad imprese siderurgiche per violazione delle regole di concorrenza la Commissione può legittimamente tener conto della difficile situazione economica delle imprese medesime, mantenendo al tempo stesso le ammende ad un livello a suo giudizio adeguato. Tuttavia, riconoscere la sussistenza di un obbligo che imponga alla Commissione di tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un'impresa finirebbe per procurare un vantaggio ingiustificato, sotto il profilo della concorrenza, alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato.
2. La normativa tributaria di uno Stato membro, in particolare una normativa che non consenta all'impresa interessata di dedurre dai propri redditi fiscalmente imponibili le ammende inflitte per violazione della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, non può costituire un criterio rilevante ai fini della fissazione delle ammende medesime.
3. Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.